



**SIULP** *flash*  
**COLLEGAMENTO**  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

**Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841  
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio – Iscr. Trib. Roma n. 397/99 – Iscr. ROC n. 1123

## **n. 4 del 3 febbraio 2003**



### **Sommario**

- Circolare esplicativa del contratto: luci ed ombre
- Turnisti h24: riposo e giorno libero non si "maturano"
- EuroCQ: tassi ai minimi storici
- Concorsi interni: aggiornamenti
- Rapporti informativi: gli organi competenti a compilarli
- Polizia Postale: nuova convenzione ed arretrati
- INPDAP: bando per vacanze climatiche e soggiorni studio
- Consiglio dei Ministri n. 91 del 31 gennaio: decreto legge a favore delle vittime criminalità e schema d.lgs. per la sicurezza luogo di lavoro

Circolare esplicativa  
contratto: luci ed ombre

Il 24 gennaio scorso è stata diramata la circolare N. 333-A/9807.B.6, intesa ad illustrare alcuni aspetti del d.P.R. 164/2002 con riferimento all'orario di lavoro, riposo settimanale e festività, tutela delle lavoratrici madri, congedo ordinario, congedo per la formazione, congedo parentale, diritto allo studio, tutela legale.

Un intervento chiarificatore su tali materie era stato più volte sollecitato dal Siulp e, per la maggior parte delle materie trattate, la circolare può considerarsi idonea.

Riscontriamo, tuttavia, specifici aspetti assolutamente non condivisibili e contrari alle indicazioni fornite in tutte le circostanze utili: se attuati, segnerebbero un arretramento inaccettabile sul terreno delle conquiste e dei diritti dei lavoratori di Polizia e, per questo, la Segreteria Nazionale Siulp ha chiesto un incontro *ad hoc* al Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

#### **a) Orario di lavoro del personale inviato fuori sede (comma 2)**

L'art. 16 del D.P.R. 164/02 ha confermato il contenuto della disposizione di cui all'art.16, 2° comma del D.P.R. 254/99, prevedendo che il personale inviato fuori sede, impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo dei viaggi e del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; in aggiunta a tale previsione il tavolo contrattuale, per chiarire che detto esonero non si riferisce a quel singolo giorno ma è "definitivo", ha stabilito che il turno giornaliero s'intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo; non si comprende, viceversa, come tale chiarificazione possa essere interpretata come intesa a sancire la necessità di effettuare il rientro anche quando si viene inviati in missione.

#### **b) Indennità di compensazione (comma 3)**

Al personale impiegato per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, nel giorno destinato al riposo settimanale ovvero nel giorno festivo infrasettimanale spetta un'indennità pari a Euro 5.00, quale compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero: questa previsione viene correttamente applicata anche alla giornata destinata al recupero riposo.

#### **c) Personale turnista: riposo settimanale coincidente con una festività infrasettimanale (comma 4)**

A partire dal 16 agosto 2002 (data di entrata in vigore del d.P.R. 164/2002) il personale impiegato in turni di servizio continuativi, qualora il giorno del riposo settimanale ovvero il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, ha diritto ad un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

L'entrata in vigore di questa disposizione viene del tutto incomprensibilmente collegata all'esigenza di evitare presunte disparità di trattamento tra i turnisti ed il restante personale ed addirittura tra turnisti stessi, il tutto in asserita aderenza al dettato dell'articolo 63, ultimo comma, della legge 121/1981.

Non appare sussistere, allo stato, alcun nesso logico tra l'avvenuta espansione di uno dei diritti dei lavoratori di Polizia, rivendicata dal Siulp e realizzatasi con l'approvazione del comma 4 e l'unilaterale contrazione di altro similare diritto, cui detto comma non fa alcun riferimento e che era già stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione, in costanza della vigenza della norma che si dice oggi

di voler applicare, tralasciando inoltre di considerare che tale norma è da considerarsi a tutti gli effetti superata riferendosi a materia di interesse contrattuale.

#### Tutela delle lavoratrici madri (art. 17)

- **al punto a)** è previsto che l'esonero dalla sovrapposizione di turni tra coniugi, dipendenti della stessa Amministrazione, con figli fino a 6 anni d'età è subordinato alla richiesta dell'interessato. Pertanto, ferme restando le indicazioni fornite in ordine alla configurazione della sovrapposizione di turni con la circolare n. 333A/9802..B.B.55. del 7.4.2000, va evidenziato che il divieto di impiegare il personale suddetto in turni che si sovrappongono sussiste solo qualora il personale medesimo faccia espressa richiesta di esonero.

- **al punto b)** viene disciplinato l'esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio. In merito alla fruizione di tale beneficio si rimanda a quanto dettagliatamente di seguito illustrato.

- **al punto c)** è, altresì, previsto il divieto di inviare in missione fuori sede ovvero in servizio di ordine pubblico, per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale, con figli di età inferiore a tre anni che abbia prodotto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni. Trattasi di un divieto assoluto senza alcuna discrezionalità per l'Amministrazione che non potrà, pertanto, impiegare il suddetto personale che faccia espressa richiesta di esonero dai turni individuati dalla norma.

**al punto d)** è sancito l'esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992.

- **al punto f)** è sancito il divieto di impiegare in turni continuativi, articolati sulle 24 ore, la madre che fruisce di riposi giornalieri di cui all'art. 39 del d.lgs. 26.3.2001, n. 151, fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Viene finalmente chiarito che, ai fini dell'applicazione agli appartenenti alla Polizia di Stato delle tutele previste e come sempre richiesto dal Siulp anche sulle pagine di questo notiziario, il concetto cui far riferimento non è quello di "lavoro notturno" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 532/1999 ("attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino"), ma quello di "turno notturno".

E' prevista dunque la possibilità per la lavoratrice madre o il genitore unico affidatario di essere esonerati, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, dai turni continuativi articolati sulle 24 ore o dal turno notturno che, nei servizi continuativi articolati su cinque turni settimanali (prospetto A dell'A.N.Q. sottoscritto il 15 maggio 2000) non può che coincidere con la fascia oraria del quadrante giornaliero corrispondente a quello notturno

(01/07 ovvero 00/07).

In maniera analoga è previsto l'esonero, a domanda, dal turno notturno dei dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992.

#### Congedo per la formazione (art. 20)

Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati nella Polizia di Stato può usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53 per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Tale beneficio è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione:

Competenti alla concessione del congedo per la formazione sono i Direttori delle Direzioni Interregionali. Per il personale in servizio presso gli uffici del Dipartimento della P.S. è competente il Direttore Centrale per le Risorse Umane.

#### Congedo parentale (art. 21)

In deroga a quanto previsto dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 151/2001 (che prevede un trattamento economico ridotto al 30%), viene confermato il principio secondo il quale al personale con figli minori di anni tre, che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32 del medesimo testo unico, è attribuito il congedo straordinario, nei limiti complessivi di giorni 45, anche frazionati, da fruire nell'arco del triennio.

A tal proposito giova precisare che qualora entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, verrà attribuito a ciascuno di essi il trattamento economico del congedo straordinario, nei termini e con le modalità espliciti nella circolare ministeriale n. 333-A/9807F.6.2 del 6 agosto 2001.

Inoltre in caso di malattia del bambino di età non superiore a tre anni, il dipendente può fruire di ulteriori cinque giorni lavorativi annui; in caso di parto prematuro al periodo di astensione obbligatoria *post-partum* vanno aggiunti i giorni di congedo per maternità non goduti prima della data presunta dell'evento; qualora il bambino nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza la fruizione dell'astensione *post-partum* può decorrere dalla data di dimissione del bambino dalla struttura ospedaliera.

#### Diritto allo studio (art. 22)

Per la preparazione degli esami universitari e *post*-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'art. 78 D.P.R. 782/1985, possono essere attribuiti e conteggiati i quattro giorni

immediatamente precedenti agli esami sostenuti.

Per ciascuna giornata dovranno essere conteggiate sei ore ed i giorni di permesso devono riferirsi a giorni lavorativi, durante i quali il personale non può essere impiegato in servizio; nell'ipotesi di orario di lavoro articolato in cinque giorni settimanali, il computo delle ore di permesso studio dovrà essere conteggiato in ragione delle ore di lavoro del programmato turno giornaliero di servizio.

#### Tutela legale (art. 40)

Così come richiesto dal Siulp è stato chiarito che la possibilità di concedere la somma di Euro 2500,00 a titolo di anticipi per le spese legali ai dipendenti indagati va interpretata nel senso che l'anticipo può essere erogato fin dall'assunzione della qualità di persona sottoposta ad indagini e non, come veniva ventilato, solo finché si conservava tale qualità, decadendo poi dal diritto nel momento in cui venisse assunta la qualità di imputato.

E' stata altresì accolta la nostra richiesta di snellimento ed accelerazione delle procedure per l'erogazione delle somme richieste.

Nell'archivio del nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), tra l'altro, la circolare n. 333-A/9807.B.6 del 24.1.2003 ed il d.P.R. 164/2002.

#### Turnisti h24: il riposo e giorno libero non si "maturano"

Con circolare n. 333.A/9807.F.1.2 del 20 gennaio scorso e di seguito alla circolare pari numero datata 9 luglio 2002 il Dipartimento della pubblica sicurezza, aderendo alle reiterate pressioni Siulp in tal senso, ha diramato ulteriori chiarificazioni in ordine all'applicazione dell'articolo 7, comma 1, dell' Accordo Nazionale Quadro in relazione alla fruizione del cosiddetto "giorno libero".

Si tratta, come noto, di una questione su cui sono nate, nel tempo, moltissime questioni interpretative in ragione delle variegata e talvolta singolarissime interpretazioni adottate dall'Amministrazione in relazione alle tipologie di turni di cui alla tabella (*rectius* prospetto) "A" (schema dei servizi continuativi articolati su sei turni settimanali – cd. "turno in quinta").

Tutte le questioni sono state invariabilmente generate dall'erronea convinzione secondo cui il diritto al riposo settimanale ed al giorno libero dovrebbero essere "maturati" mediante un certo numero di giorni di effettiva presenza; tale diritto è viceversa assoluto e vincolato esclusivamente alla programmazione dei servizi secondo le tipologie di cui all'A.N.Q. .

La circolare in argomento affronta l'argomento in maniera organica premettendo che le tipologie di turni di cui alla citata tabella "A" riportano una programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito del quale il riposo settimanale e il giorno libero vanno considerati inseriti nella turnazione secondo una scadenza prefissata sicché i due istituti

devono avere la stessa disciplina giuridica.

Il turnista, dunque:

- mantiene il diritto a fruire del giorno libero ed effettuare la giornata di aggiornamento e addestramento professionale secondo la scadenza prefissata, anche nell'ipotesi in cui non abbia completato i turni di servizio per una qualsiasi assenza legittima (congedo ordinario, congedo straordinario, aspettativa, eccetera);
- nel riassumere servizio dopo un periodo di congedo ordinario, riprenderà il proprio turno e fruirà dei riposi, del giorno libero ed effettuerà il giorno di aggiornamento professionale come da articolazione stabilita dal prospetto;
- il congedo ordinario verrà computato solo nei giorni in cui, secondo la turnazione indicata dal citato prospetto, dovrebbe effettivamente prestare servizio (escludendo, quindi, i riposi settimanali ed il giorno libero);
- anche nel riassumere servizio dopo un periodo di congedo straordinario o di aspettativa, riprenderà il proprio turno e fruirà dei riposi, del giorno libero ed effettuerà il giorno di aggiornamento professionale come da articolazione stabilita dal prospetto;
- al contrario del congedo ordinario il congedo straordinario e l'aspettativa, verranno computati in tutti i giorni in cui si è stati assenti per tale titolo (incluso, quindi, i riposi settimanali ed il giorno libero).

Inoltre, qualora l'ufficio faccia ricorso al cambio di turno, il turnista che non fruisca del giorno libero a causa della variazione del turno di servizio rispetto a quello risultante dalla pianificazione, mantiene il diritto a recuperarlo; questo principio trova applicazione anche nei confronti del personale delle Specialità della Polizia di Stato impegnato in servizi continuativi esterni secondo le modalità indicate nell'art. 7, comma 7, dell'Accordo Nazionale Quadro.

I criteri in esame sono applicabili, conclude la circolare, anche al personale che, essendo normalmente addetto ad incarichi burocratici e quindi impiegato in servizi non continuativi, per esigenze di servizio sia chiamato per una o più settimane a collaborare in attività per le quali è prevista la turnazione dei servizi continuativi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta evidente che il beneficio può essere attribuito anche a quest'ultimo personale quando l'impiego nei servizi continuativi si protragga per il ciclo completo delle cinque settimane secondo la previsione del menzionato prospetto "A", ovvero, laddove l'impiego nei servizi continuativi sia meramente saltuario, si raggiunga comunque la somma dei 28 giorni di servizio svolto in tale tipo di turnazione.

Nell'archivio del nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), la circolare n. 333.A/9807.F.1.2 del 20 gennaio, la nota n. 557/RS/01/113/2301 del 1° agosto 2002 ed il vigente A.N.Q..


 Euro  
 Cessioni  
 Quinto

IN CONVENZIONE

**SIULP**

## TASSI AI MINIMI STORICI

*Finanziamento 1*

### CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.164,00</b>	106,00	64,00
<b>7.747,00</b>	161,00	95,00
<b>10.329,00</b>	216,00	125,00
<b>12.911,00</b>	270,00	160,00
<b>15.494,00</b>	317,00	194,00
<b>18.076,00</b>	368,00	227,00
<b>20.658,00</b>	422,00	255,00
<b>23.244,00</b>	478,00	287,00
<b>25.823,00</b>	504,00	318,00

TAEF massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEF previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

*Finanziamento 2*

### PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>4.648,00</b>	104,00	67,00
<b>6.197,00</b>	137,00	88,00
<b>9.296,00</b>	204,00	131,00
<b>11.362,00</b>	250,00	159,00
<b>12.395,00</b>	272,00	174,00
<b>13.944,00</b>	307,00	195,00
<b>16.527,00</b>	362,00	230,00
<b>19.109,00</b>	419,00	267,00
<b>21.175,00</b>	459,00	294,00

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEF applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEF previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

 Numero Verde  
**800-754445**

 Sito Internet  
[www.eurocq.it](http://www.eurocq.it)

 Servizio clienti  
**0655381111**

 Direzione Generale di Roma  
 EUROCCQ di Marin Clara  
 L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

#### Concorsi interni: aggiornamenti

Con nota n. 557/RS/01/67/0183 del 16 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza, con riferimento alla nostra nota n. 459/2002 del 10 dicembre 2002, con la quale avevamo chiesto al Capo della Polizia di valutare la possibilità di bandire in parallelo il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato e che quello interno, ha precisato che a breve verranno banditi i predetti concorsi sottolineando come risulti opportuno avviare prima la procedura del concorso pubblico che, per la sua durata, stante il maggior numero di partecipanti, è destinato comunque a concludersi successivamente rispetto al concorso interno.

Per quanto concerne i concorsi interni relativi ai ruoli tecnici - assicura in conclusione la nota - si stanno per avviare le procedure per l'accesso al ruolo dei revisori e a quello dei periti tecnici.

E' altresì confermata l'imminenza dell'avvio delle procedure relative all'immissione nel ruolo dei Sovrintendenti, per l'accesso al

ruolo direttivo speciale ed alla qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S..  
Essendo inoltre pervenuti svariati quesiti in ordine alle modalità di accesso al ruolo direttivo speciale ed allo svolgimento delle selezioni finalizzate all'attribuzione della denominazione di "Sostituto Commissario" e del conseguente scatto economico aggiuntivo è opportuno chiarire che:

- il requisito dei tre anni nella qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S., necessario per partecipare al concorso per l'accesso al predetto ruolo direttivo speciale, deve essere posseduto al 1° gennaio del 2001 (art. 25, co. 2 d.lgs. 334/2000, nel testo introdotto dall'articolo 8, d.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201);
- le selezioni per "Sostituto Commissario" consistono, in sostanza, in uno scrutinio "a ruolo aperto" (senza limite di posti) e, nell'attuale regime transitorio, sono ammessi a parteciparvi gli Ispettori Superiori S.U.P.S. che abbiano maturato un'anzianità di effettivo servizio nella predetta qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. di sette anni e sei mesi, a norma dell'articolo 19, comma 4 d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

Nell'archivio del nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), la circolare n. 557/RS/01/67/0183 del 16.1.2003, la nostra nota n. 459/2002 del 10.12.2002 ed i decreti legislativi 334/2000, 53/2001 e 201/2001.

Rapporti informativi:  
gli organi competenti  
a compilarli

Con proprio decreto n. N. 333-A/9806.D.2 in data 18 dicembre 2002, integralmente consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ha definito gli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e del personale che espleta attività tecnico-scientifica in servizio presso gli uffici indicati all'articolo 2 comma 1, lettera a), nn. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

Si tratta di praticamente tutti gli uffici, fatta eccezione per Questure e Commissariati.

Polizia Postale: nuova  
convenzione ed arretrati

Con nota N. 557/RS/01/10/0203 del 15 gennaio 2003 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato, in esito ai molteplici interventi Siulp intesi a sollecitare la corresponsione, al personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni, del "premio produttività" previsto dagli accordi sottoscritti il 3 maggio 2001 tra l'Ente Poste Italiane S.p.A. ed il Dipartimento medesimo.

La necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione è derivata dall'avvenuta trasformazione dell'Ente Poste in Poste Italiane S.p.A., mentre in sede di controllo la Corte dei Conti ha sollevato alcune

osservazioni che hanno richiesto la revisione di parte dell'articolato.

Inoltre, prosegue la nota, la mancata previsione di una disposizione normativa che disciplinasse l'attribuzione di specifiche indennità al personale della Polizia di Stato, sulla scorta di convenzioni di servizio stipulate con soggetti pubblici e privati, non ha consentito di corrispondere agli aventi diritto gli emolumenti previsti dai citati accordi.

La vertenza è oggi prossima alla risoluzione in virtù dell'entrata in vigore del Collegato alla Finanziaria 2003 (legge 16 gennaio 2003, n. 3 - atto senato n. 1271-B, recante "Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione) il cui articolo 39 prevede la possibilità, per il Dipartimento della pubblica sicurezza, di stipulare convenzioni di servizio; il testo della convenzione attualmente all'esame dell'amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A. prevede che **le somme non corrisposte per gli anni 2001-2002 siano erogate agli aventi diritto nel corso dell'esercizio finanziario corrente.**

Nell'archivio del nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), la legge 3/2003.

**INPDAP: bando per vacanze climatiche e soggiorni studio**

Con bando del 16 gennaio scorso l'INPDAP, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 7 del 24 gennaio 2003, IV Serie Speciale, ha messo a concorso vacanze in Italia e soggiorni studio all'estero a favore dei figli e degli orfani di iscritti e pensionati.

In particolare sono stati messi a concorso:

a) 8.000 posti di cui 5.300 soggiorni montani e 2.700 marini per: Vacanze climatiche a tema ricreativo, sportivo e culturale, in Italia, presso i Centri vacanza dell'INPDAP e strutture turistiche di terzi, in favore dei giovani, bisognosi di cure climatiche marine o montane documentate, nati nel periodo dall'1.1.1991 al 31.12.1995, della durata di 15 giorni, da svolgersi presumibilmente dalla fine del mese di giugno a quella di agosto.

b) 2.000 posti di cui 1.500 presso i Convitti dell'INPDAP per: Vacanze Studio della lingua straniera e Sport, in Italia, presso i Convitti dell'Istituto e strutture turistiche di terzi, in favore dei giovani nati nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31.12.1990, della durata di 15 giorni, da svolgersi presumibilmente dalla fine del mese di giugno a quella di agosto.

c) 3.600 posti di cui: 2.970 lingua inglese, 360 lingua francese, 135 lingua tedesca, 135 lingua spagnola per: Soggiorni Studio all'estero per l'approfondimento della lingua straniera, presso *colleges*, in favore dei giovani nati nel periodo dall'1.1.1988 al 31.12.1990, della durata di 15 giorni, da svolgersi presumibilmente dalla seconda metà del mese di giugno alla fine di agosto.

d) 14.400 posti di cui: 12.780 lingua inglese, 990 lingua francese, 315 lingua tedesca, 315 lingua spagnola per:

Soggiorni Studio all'estero per l'approfondimento della lingua straniera, presso *colleges*, in favore dei giovani nati nel periodo dal 1° settembre 1985 al 31 dicembre 1987, della durata di 15 giorni, da svolgersi dalla fine del mese di giugno alla fine di agosto.

e) 500 posti di cui: 350 lingua inglese, 50 lingua francese, 50 lingua tedesca, 50 lingua spagnola per:

*Work Experience* all'estero per l'approfondimento della lingua straniera e lo svolgimento di *stage* aziendale, in favore degli studenti laureandi (almeno l'80 % del numero di esami sostenuti o dei crediti formativi conseguiti) o laureati di età inferiore ai 28 anni, con una conoscenza certificata almeno intermedia della lingua straniera, della durata di 8 settimane, da svolgersi durante l'intero arco dell'anno.

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), il bando di concorso e tutta la modulistica necessaria.

Con riferimento all'INPDAP e, segnatamente, alla trattenuta di cui ci siamo occupati su queste pagine sul numero precedente, a chiariamo ulteriormente che essa viene applicata solo a CHI SUPERA il limite di reddito lordo indicato e solo alla parte di tale reddito CHE ECCEDE il predetto limite.

Consiglio dei Ministri  
n. 91 del 31 gennaio:  
- decreto legge a favore  
delle vittime criminalità;  
- schema d.lgs. per la  
sicurezza luogo di lavoro

Il Consiglio riunitosi nella serata del 31 gennaio scorso ha approvato tra l'altro i seguenti provvedimenti:

- un [decreto-legge](#) che provvede ad elevare (fino al 90%) l'elargizione spettante a titolo di provvisionale alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; si prevede anche la possibilità di elargire l'assegno vitalizio già previsto dalle leggi in vigore, ai cittadini, agli stranieri, agli apolidi ed ai superstiti, prima dell'emanazione di sentenza, se le indagini dimostreranno con chiara evidenza che la natura delle azioni che hanno causato il danno è terroristica, eversiva o imputabile a forme di criminalità organizzata.

E' prevista, inoltre, la possibilità di elargire borse di studio per l'istruzione elementare e secondaria inferiore, oltre che per tutti i livelli di istruzione seguenti, agli orfani ed ai figli delle vittime.

- uno [schema di decreto legislativo](#) che adotta misure finalizzate a contrastare i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, introduce l'obbligo del ricorso a servizi di prevenzione e protezione esterni al luogo di lavoro quando quelli interni siano insufficienti, prevede l'individuazione delle attitudini e delle capacità di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il provvedimento intende integrare la normativa esistente (d.lgs. n. 626 del 1994) per sanare un contenzioso in sede comunitaria che dichiara l'Italia inadempiente.


 Euro  
 Cessioni  
 Quinto

in convenzione

**SIULP**


*E allora?  
 Hai fatto la tua  
 scelta?*

# Unica agenzia di settore per la **POLIZIA DI STATO**

*Finanziamento 1*

## CESSIONE DEL QUINTO

TAEQ massimo applicato agli esempi: 8,00%, e comunque non supera il TAEQ previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle gestioni ZPPCAF che sono del 2% su 60 mesi e del 3,5% su 120 mesi. Dato autorizzazione Banca erogatrice.

NETTO RICAVO	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.164,00</b>	106,00	64,00
<b>7.747,00</b>	161,00	95,00
<b>10.329,00</b>	216,00	125,00
<b>12.911,00</b>	270,00	160,00
<b>15.494,00</b>	317,00	194,00
<b>18.076,00</b>	368,00	227,00
<b>20.658,00</b>	422,00	255,00
<b>23.244,00</b>	478,00	287,00
<b>25.823,00</b>	504,00	318,00

### TASSI AI MINIMI STORICI

*Finanziamento 2*

## PRESTITO CON DELEGA

TAN dal 5,50% al 6%, il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr. giu. 2002) (con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3330-X4.1 del 21/12/2000)

NETTO RICAVO	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>4.648,00</b>	104,00	67,00
<b>6.197,00</b>	137,00	88,00
<b>9.296,00</b>	204,00	131,00
<b>11.362,00</b>	250,00	159,00
<b>12.395,00</b>	272,00	174,00
<b>13.944,00</b>	307,00	195,00
<b>16.527,00</b>	362,00	230,00
<b>19.109,00</b>	419,00	267,00
<b>21.175,00</b>	459,00	294,00

► **FACILE** Stai ancora cercando un finanziamento giusto per te? Basta solo la busta paga e avrai l'accesso istantaneo al tuo finanziamento.

► **RAPIDO** Ti inviamo entro 24 ore dalla richiesta i documenti relativi al finanziamento e avrai direttamente il tuo assegno dopo 48 ore dalla firma.

► **ECONOMICO** Grazie alle Convenzioni stipulate abbiamo ridotto i tassi ai minimi storici quindi ti proponiamo delle condizioni che non temono nessuna concorrenza.

**Il Prestito con Delega è cumulabile  
 con la Cessione del Quinto e può essere richiesto  
 con soli 6 mesi di anzianità di servizio.  
 Non occorre estinguere la cessione  
 in corso.**

 Servizio Clienti  
**0655381111**

 Numero Verde  
**800-754445**

 Sito Internet  
**www.eurocq.it**

 Direzione Generale di Roma  
 EUROCCQ di Marin Clara - Lr. di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma